

Rapporto

numero

6284 R

data

17 marzo 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio del 13 ottobre 2009 concernente l'estensione al giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo della facoltà di adottare misure provvisionali (art. 21 cpv. 2 LPAmM)

Secondo l'art. 21 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmM), la competenza ad adottare misure provvisionali, che hanno per scopo principale di conservare situazioni giuridiche di fatto o di diritto fino al giudizio di merito, è delegata al solo Presidente del Consiglio di Stato o del Tribunale cantonale amministrativo.

La delega al Presidente è giustificata dal carattere d'urgenza delle misure provvisionali ed è imperativa. Pertanto, essa non può essere delegata a un altro membro del collegio giudicante o all'intero collegio (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1c ad art. 21 LPAMM). Il Tribunale federale ha ad esempio annullato una decisione in merito alla restituzione dell'effetto sospensivo resa dal giudice incaricato di istruire la causa, allorché l'art. 50 cpv. 2 e 3 della vecchia legge federale sulla procedura amministrativa conferiva questa competenza al Presidente delle commissioni federali di ricorso (DTF 129 II 232).

Con la modifica in esame si propone di estendere nell'ambito del Tribunale cantonale amministrativo la competenza ad adottare misure provvisionali al giudice delegato, ossia a colui che è incaricato di istruire la causa. La proposta può essere condivisa poiché, visto l'aumento intervenuto nel corso degli anni dei giudici del Tribunale cantonale amministrativo da tre a cinque, il Presidente del tribunale non necessariamente partecipa poi alle deliberazioni di quel caso che ha reso necessaria l'adozione di misure provvisionali. Pertanto, è più razionale che la decisione sulle misure provvisionali possa essere adottata anche da un altro giudice che poi possa partecipare alle deliberazioni sul caso, a dipendenza delle ripartizioni interne al tribunale degli incarti.

La figura del giudice delegato non è una novità. Essa è prevista dall'art. 303 del Codice di procedura civile ticinese (CPC), è ripresa all'art. 10 del progetto di legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) ed è stata introdotta nell'ambito della recente revisione della giurisdizione amministrativa federale ed in particolare agli art. 32, 103 e 104 della legge sul Tribunale federale (LTF) e 55 e 56 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) che attribuiscono al Presidente o al giudice dell'istruzione la competenza per togliere o restituire l'effetto sospensivo a una decisione dell'autorità inferiore o per adottare altri provvedimenti.

Fatte queste considerazioni, la Commissione invita pertanto il Parlamento ad approvare la modifica come al testo proposto dal Governo.

Per la Commissione della legislazione:

Filippo Gianoni, relatore

Bergonzoli - Caimi - Calastri - Carobbio -

Ducry - Guidicelli - Kandemir Bordoli -

Mellini - Pantani - Paparelli - Pedrazzini